

Messaggio

numero	data	Dipartimento
8034	5 agosto 2021	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

Rapporto del Consiglio di Stato sull’iniziativa parlamentare 23 novembre 2020 presentata nella forma elaborata da Natalia Ferrara e cofirmatari per la modifica degli art. 309g e 314f della Legge tributaria (Ammortamenti accelerati triplicati quale misura straordinaria a sostegno dell’occupazione e delle imprese)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio prendiamo posizione sull’iniziativa parlamentare elaborata del 23 novembre 2020 di Natalia Ferrara e cofirmatari per la modifica degli art. 309g e 314f della Legge tributaria (LT).

1. I CONTENUTI DELL’INIZIATIVA

L’atto parlamentare propone d’introdurre, con effetto al 1° gennaio 2021, ammortamenti accelerati triplicati (invece che raddoppiati) per un periodo limitato di tre anni (2021 – 2023), tramite l’applicazione di un tasso d’ammortamento triplo rispetto a quello usualmente ammesso. A mente degli iniziativisti, questa misura dovrebbe incentivare le aziende ad investire in questo momento di difficoltà generale, favorendo così l’intero tessuto economico locale.

2. VALUTAZIONE DELL’INIZIATIVA

Come ben evidenziato dall’iniziativa la possibilità degli ammortamenti accelerati è stata prevista la prima volta con Decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti il 1° gennaio 1997.

Il Decreto è stato poi a più riprese prorogato sino al 15 ottobre 2019 quando, con decisione parlamentare, ha trovato il suo collocamento nella Legge tributaria agli artt. 27 cpv. 2 bis LT per le persone fisiche e 71 LT per le persone giuridiche. Entrambi gli articoli prevedono la possibilità dell’ammortamento accelerato, che consiste nel raddoppio dell’ammortamento abitualmente accettato per i nuovi investimenti effettuati nell’esercizio contabile.

Queste disposizioni furono introdotte per permettere alle piccole e medie imprese di ottenere, da un lato, un utile d'esercizio più basso nell'immediato (e di conseguenza un utile imponibile inferiore) e, dall'altro, di disporre di maggiore liquidità conseguentemente al minor onere fiscale.

L'ammortamento è un costo non monetario e, dal profilo economico, non rappresenta solo la correzione di un costo o del patrimonio ma rappresenta un mezzo di finanziamento per il riacquisto futuro dell'investimento effettuato.

Dal profilo fiscale l'ammortamento è ammesso, date le condizioni formali della contabilizzazione o esposizione in specifiche tabelle d'ammortamento, quando rappresenta l'effettivo deprezzamento di un investimento o – considerata la difficoltà di determinare la reale perdita di valore – sulla base di specifiche tabelle con dei tassi percentuali d'ammortamento stimanti e differenziati in funzione dell'ipotetico ritmo di svalutazione annuo di ogni singolo investimento.

In questo contesto l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha pubblicato specifici Promemoria con evidenza delle aliquote d'ammortamento normali in per cento del valore contabile del bene (per gli ammortamenti su valore d'acquisto valgono le stesse aliquote ma ridotte della metà). Per le cosiddette società commerciali le percentuali d'ammortamento variano in funzione della tipologia d'investimento. Per gli investimenti su beni immobili le percentuali variano dal 1.5% all'8% mentre per gli investimenti su beni mobili le percentuali variano dal 15% al 45%.

L'ipotesi d'introdurre ammortamenti accelerati triplicati avrebbe, in taluni casi, quale conseguenza quella di ammortizzare totalmente o molto significativamente, in un unico periodo fiscale, il bene oggetto di investimento. Se prendessimo ad esempio l'investimento in un macchinario il cui costo ammonta a CHF 1'000'000.-, ritenuta una aliquota normale d'ammortamento sul valore contabile del 30%, il costo giustificato dell'ammortamento accelerato ammonterebbe, nell'esercizio dell'investimento, a CHF 900'000.-.

L'introduzione di questa possibilità, anche se per un periodo limitato nel tempo, permetterebbe ad alcune realtà, nonostante i loro risultati positivi, di ridurre in maniera importante il loro onere fiscale, ma per contro non porterebbe alcun beneficio alle società in difficoltà che – a fronte delle conseguenze economiche legate alla crisi pandemica – non conseguiranno utili imponibili.

Inoltre, va precisato che – anche sul fronte della liquidità – gli effetti dell'ammortamento accelerato sono relativi. Infatti, trattandosi di un costo non monetario, l'ammortamento non ha nessun effetto diretto sulla liquidità del periodo in cui l'ammortamento viene effettuato.

L'effetto sulla liquidità sarà differito al momento in cui la decisione di tassazione dell'autorità fiscale sarà cresciuta in giudizio e quindi le imposte definitivamente dovute, ciò che avviene di regola a distanza di due o tre anni dall'esercizio contabile in cui l'investimento è operato.

Da ultimo va rilevato che, sebbene neutra sul medio-lungo termine, la misura proposta comporterebbe sul breve termine una contrazione del substrato fiscale con conseguenti ripercussioni negative (non quantificabili) sui gettiti fiscali del Cantone e dei Comuni.

3. CONCLUSIONI

Il Consiglio di Stato ritiene che le disposizioni attualmente in vigore - che prevedono la possibilità di operare ammortamenti raddoppiati - rappresentino già delle soluzioni interessanti ed equilibrate che permettono di sostenere gli investitori oltre a garantire, nel rispetto della periodicità, l'adeguato finanziamento dello Stato.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa parlamentare in esame.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Manuele Bertoli
Il Cancelliere, Arnoldo Coduri